

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

(DOMENICA 10 MARZO 2024)

DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI

La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione è regolata, in assenza di una espressa disciplina regionale, dall'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e s.m.i e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515¹ e s.m.i..

Le citate disposizioni regolamentano, in particolare, i seguenti profili:

1. la tipologia delle spese elettorali e i relativi limiti;
2. gli adempimenti dei singoli candidati (nomina del mandatario elettorale, dichiarazione delle spese elettorali e connessa rendicontazione, altre dichiarazioni richieste dalla legge);
3. il controllo sulle spese elettorali demandato al Collegio regionale di garanzia elettorale;
4. le sanzioni poste a presidio dei predetti adempimenti.

1. Tipologia delle spese elettorali

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, per spese elettorali si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Sono, altresì, comprese tra le spese elettorali anche quelle relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi. Tali spese ed oneri sono tuttavia calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (cfr. art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993).

2. Limiti delle spese elettorali²

2.1. Limiti per i candidati

L'importo massimo di spesa per ciascun candidato di una lista circoscrizionale è fissato in € 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

Per i candidati alla carica di Presidente della Regione il limite per le spese della campagna elettorale è fissato in € 38.802,85.

Nel caso di candidati in più liste circoscrizionali, le spese non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni e alla carica di Presidente della Regione le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste circoscrizionali aumentato del 30%.

¹ L'Art. 5 della legge n. 43/1995, che contiene specifiche disposizioni in materia di spese elettorali, rinvia per ulteriori profili alle previsioni della legge n. 515/1993.

² Cfr. art. 5, commi da 1 a 3, della legge n. 43/1995.

Ai fini dei suddetti limiti sono computate anche le spese per la propaganda elettorale riferibili ai singoli candidati — ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione — sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, eventualmente imputabili pro quota.

2.2. Limiti per i partiti, i movimenti o le liste

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni regionali, escluse quelle espressamente riferite ai candidati di lista, che, come si è già detto, sono computate nelle spese dei medesimi pro quota (cfr. paragrafo 2.1.), non possono superare la somma risultante dall'importo di € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste.

3. Contributi per la campagna elettorale³

Possono versare contributi ai candidati e ai partiti, movimenti o gruppi le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società.

I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime.

Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

4. Adempimenti dei candidati e dei partiti, movimenti o liste

4.1. Adempimenti dei candidati: il mandatario elettorale.

La legge dispone che, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono effettuare la raccolta dei fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite del mandatario elettorale, il cui nominativo deve essere dichiarato per iscritto dal candidato al Collegio regionale di garanzia elettorale.

Nel caso in cui la designazione sia depositata da persona diversa dal mandatario, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del mandatario.

E fatto divieto al candidato di designare più di un mandatario, il quale, a sua volta, non può assumere l'incarico per più candidati.

Il mandatario ha l'obbligo di registrare analiticamente tutte le operazioni relative alla raccolta di fondi per la campagna elettorale, avvalendosi di un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche di un unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato indicato nominativamente. L'obbligo della designazione del mandatario elettorale è escluso per quei candidati che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, totalizzano una spesa inferiore ad € 2.582,28, fermo restando l'obbligo di rendicontazione della stessa.

4.2. Segue: la dichiarazione delle spese e il rendiconto

Entro 3 mesi dalla data delle elezioni, i candidati devono sottoscrivere ed inviare (oltre che al Presidente del Consiglio regionale) al Collegio regionale di garanzia elettorale:

- a) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto

³ Cfr. art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195.

parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»⁴;

- b) le dichiarazioni relative ad erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto, per un importo che nell'anno superi € 5.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, i quali possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati;
- c) un rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute che riporta analiticamente, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di importo o valore superiore a € 5.000, nonché i contributi e servizi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi⁵;
- d) gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

4.3 Adempimenti dei partiti, movimenti o liste.

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, visto, in particolare, l'art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96, come modificato dall'art.14-bis, comma 2, D.L. 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n.13 e, successivamente, dall'art.33, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n.116, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le sole campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e della regolarità della relativa documentazione prodotta, non devono presentare alla Corte dei Conti, il consuntivo, relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

5. Controllo delle spese elettorali

5.1. Controllo delle spese elettorali dei candidati⁶

L'organo deputato alla verifica della documentazione delle spese elettorali dei candidati nonché all'applicabilità delle sanzioni nei casi di violazione degli obblighi posti a carico dei medesimi è il Collegio regionale di garanzia elettorale.

Il Collegio ha sede presso la Corte d'Appello dell'Aquila ed è composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra i magistrati ordinari, coloro che sono iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti e tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi sono nominati quattro componenti supplenti.

Proprio in funzione del ruolo che ricoprono, non possono essere nominati componenti del Collegio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei;
- b) i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte;
- c) coloro che siano stati candidati alle cariche di cui alle lettere a) e b) nei cinque anni precedenti;
- d) coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha il compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti ricevuti dai candidati a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge n. 515/1993. Entro il termine di 120 giorni dalle elezioni, ogni elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità della

⁴ L'obbligo di tale dichiarazione riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo.

⁵ Ai contributi erogati dalle persone giuridiche devono essere allegati la delibera dell'organo sociale e la dichiarazione di iscrizione nel loro bilancio.

⁶ Cfr. artt. 13 e 14 della legge n. 515/1993.

predetta documentazione che rimane liberamente consultabile presso gli uffici del Collegio. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora, nel termine di 180 giorni dalla ricezione, il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato. In caso contrario, quest'ultimo ha facoltà di presentare nei successivi 15 giorni memorie e documenti.

5.2. Controllo delle spese elettorali dei partiti⁷

Presso la Corte dei Conti è istituito un apposito Collegio — composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio — al fine di effettuare i controlli sui consuntivi relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento nonché l'applicazione delle eventuali sanzioni.

I controlli devono essere effettuati entro 6 mesi dalla presentazione alla Corte dei Conti dei consuntivi — salvo che il predetto Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, in ogni caso non superiore ad altri 3 mesi — e concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle medesime.

In merito ai risultati dei controlli, la Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

6. Sanzioni amministrative⁸

6.1. Sanzioni per i candidati

Le sanzioni applicabili da parte del Collegio regionale di garanzia elettorale per le violazioni degli obblighi posti a carico dei candidati in riferimento alle spese elettorali sono le seguenti:

- in caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione delle spese elettorali, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25.823 a € 103.291;
- in caso di mancato deposito nel termine previsto della suddetta dichiarazione da parte di un candidato, il Collegio, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione indicata al punto precedente. La norma prevede, inoltre, che la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica⁹;
- in caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio, esperita la procedura per la quale l'interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646;
- in caso di violazioni dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Inoltre è previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della predetta sanzione, la decadenza dalla carica.

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981 e s.m.i., salvo quanto diversamente disposto.

6.2. Sanzioni per i partiti

⁷ Cfr. art. 12 della legge 515/1993

⁸ Cfr. Art. 15 della legge n. 515/1993.

⁹ Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (art. 15, comma 10, della legge n. 515/1993).

Il collegio della Corte dei conti applica le seguenti sanzioni:

- in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.646 a € 516.457;
- in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646;
- in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa suindicati, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981 e s.m.i., salvo quanto diversamente disposto.